

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 52

Adunanza 23 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VAL DELLA TORRE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 27/09/2002 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1949 - 316935/2002

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Val della Torre risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 73-10359 del 18/11/1991 e di Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 15-4349 del 04/12/1995;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 30 del 15/05/1999 e n. 10 del 26/02/2001, i progetti definitivi di due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 14 del 27/03/2002, il progetto definitivo di una Variante strutturale al P.R.G.C., relativa alla nuova zona industriale *AIN I*;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 27/09/2002, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 13/11/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Val della Torre sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 3.342 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 3.669 ettari, dei quali 6 in pianura, 236 in collina e 3.426 in montagna; 705 ettari presentano pendenze inferiori al 5° e 1.049 hanno pendenze tra i 5° e i 20° ed i rimanenti oltre i 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.932 ettari, che costituisce oltre il 50% del territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*C.M. Val Ceronda e Casternone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 177 e 181;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Casternone e Rio Crosa, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Codano, Bealera di San Giglio, Rio della Verna;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di esondazioni e dissesti di carattere torrentizio, di una frana attiva, di conoidi attivi non protetti;
- tutela ambientale:
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "*Monte Musinè*", esteso su una superficie di 571 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Val della Torre, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche normative:

- nell'area *CSI-AI (Centro Servizi Integrati/Area Industriale)*, ubicata lungo la S.P. n. 181, si introduce la possibilità di realizzare una struttura con funzione ricettiva-alberghiera, raddoppiando (da 1.000 a 2.000 mq) la superficie lorda di pavimento ammissibile, incrementando il numero di piani fuori terra da 1 a 2 e l'altezza max da 4,5 a 8 m.;
- nell'area *C.R.C. (Centro Raccolta Cani)* si elimina la facoltà di ospitare una "pensione" per cani e si incrementa il numero massimo del canile da 70 a 100 capi;
- all'art. 28 delle N.d.A. del P.R.G.C. (Arretramenti dai fili stradali) si introduce la possibilità di derogare le distanze minime dal fronte strada "*... nel caso di recuperi, ampliamenti, ristrutturazioni e rilocalizzazioni di edifici pubblici posti a fronte delle strade comunali per i quali l'amministrazione si riserva la possibilità di definire l'arretramento dai confini in deroga alle distanze stabilite dal PRGC ...*";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/12/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 12/12/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate alcune osservazioni, con le quali:

- con riferimento all'area *CSI-AI (Centro Servizi Integrati/Area Industriale)*, si fa presente l'art. 17 L.R. n. 56/77 ammette, per le attività turistico ricettive, la possibilità di incrementare "... *le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente ...*" nel limite massimo del 6% (per i Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti), senza ricorrere alle procedure previste per le Varianti strutturali di Piano Regolatore. Rilevato che il Comune ha impostato il calcolo dell'incremento massimo ammissibile considerando come riferimento la "*superficie lorda di pavimento*", si invita a provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di Variante parziale utilizzando i parametri stabiliti dal sopra richiamato art. 17;
- si rileva che la Variante, pur proponendo un incremento dell'edificazione, è priva di documentazione geologico-tecnica. Si richiamano in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... *si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*" ;
- con riferimento alle condizioni di rischio idrogeologico, si invita il Comune a provvedere alla redazione di una Variante strutturale di adeguamento alle previsioni del P.A.I., utilizzando le procedure di concertazione con le competenti Direzioni regionali previste dalla deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 31 - 3749;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Val della Torre, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 27/09/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Val della Torre la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba